



COMUNE DI BOLOGNA



Accordo di semplificazione per procedimenti autorizzativi di occupazioni di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione

L'anno 2013, il giorno 17 del mese di aprile presso la Soprintendenza per i Beni culturali e il paesaggio per le Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia

tra:

Il Sindaco del Comune di Bologna;

Il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna (Ministero per i Beni e le Attività Culturali);

il Soprintendente per i Beni Culturali e il Paesaggio per le Province di Bologna, Modena e Reggio-Emilia;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettera g) e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii (da qui Codice) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di proprietà del Comune costituiscono beni culturali oggetto di tutela;
- ai sensi dell'art. 134 dello stesso Codice sono oggetto di tutela i beni paesaggistici;
- la Soprintendenza e il Comune assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;
- la Soprintendenza esercita le funzioni di tutela sui beni oggetto del presente Accordo;
- il Comune, la Direzione Regionale e la Soprintendenza condividono gli obiettivi di salvaguardare la vivibilità della città, la tutela dell'ambiente urbano ed il miglioramento dell'efficienza della P.A. e intendono promuoverli attraverso misure che concorrano a favorire un sostenibile equilibrio con le esigenze di sviluppo del tessuto economico cittadino;
- in ottemperanza al combinato disposto degli art. 10 c.1 e art.12 e dell'art. 134 del Codice si prevede che tutti gli interventi o le occupazioni di suolo nelle piazze e nelle vie cittadine, oppure quelli realizzati in aree soggette a tutela paesaggistica siano sottoposti all'autorizzazione preventiva della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 e dell'art.106 c.2 bis, ovvero dell'art. 146.

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2012, O.d.G. n. 301/2012, P.G. n. 223063/2012, è stato approvato il “Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (Regolamento Dehors)”, di qui Regolamento, (allegato sub 1 al presente Accordo);
- il Regolamento definisce i dehors e ne disciplina, in maniera puntuale, le caratteristiche degli elementi utilizzabili per l'allestimento, nonché la compatibilità delle differenti tipologie di dehors con i diversi tipi di spazio pubblico; le tipologie di dehors individuate dal Regolamento sono A (allestimento con sedie e tavolini, con o senza ombrelloni e tende a sbraccio), B (come A con l'aggiunta di pedane e delimitazioni laterali) e C (come B ma con struttura di copertura);
- il Regolamento, all'art. 3, coerentemente con il vigente Piano Strutturale Comunale, individua le porzioni di spazio pubblico soggette a tutela storica e dei monumenti ovvero a tutela del paesaggio: dette porzioni di territorio sono indicate nella planimetria allegata sub 1 al Regolamento; per tutte le installazioni nelle aree individuate come soggette a tutela dello spazio pubblico storico e dei monumenti, l'ufficio comunale per la Tutela e gestione del Centro Storico esamina le domande ed esprime un parere;
- l'art. 15 della L. 241 del 1990 e ss.mm.ii. riconosce la possibilità, da parte delle amministrazioni pubbliche, di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, il presente accordo

1 – Le premesse, gli atti e i documenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, che sostituisce ogni precedente Accordo sottoscritto fra il Comune di Bologna e la Soprintendenza per la semplificazione delle procedure per il rilascio delle concessioni di occupazione suolo pubblico con dehors;

2 – il presente Accordo definisce misure di semplificazione per il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico con dehors ricadenti in aree pubbliche tutelate in quanto beni culturali ai sensi dell'art. 10 e per dehors in aree considerate beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 42/2004 e ss.mm. ii.;

3 – i dehors di tipo A, conformi alle norme del Regolamento, non sono considerati interventi su beni culturali ai sensi dell'art. 21 del Codice, né interventi su beni paesaggistici da autorizzare ai sensi dell'art. 146 del Codice, e l'occupazione di suolo pubblico ad essi relativa è considerata compatibile con il carattere storico-artistico e paesaggistico dei beni tutelati;

4 – i dehors di tipo B e C, conformi alla norma del Regolamento, sono considerati come al precedente punto 3; le domande di occupazione ad essi riferiti sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'ufficio comunale per la Tutela del Centro Storico o da quello per la Tutela del Paesaggio;

5 – ai sensi e per gli effetti del presente Accordo sono autorizzate dalla Soprintendenza come interventi sui beni culturali di cui all'art. 21 del Codice le installazioni di dehors definiti di tipo B o C dal Regolamento, esclusivamente nel caso siano richieste mediante presentazione di un progetto speciale (non conforme al regolamento), ispirato a criteri di qualità dello spazio pubblico e di corretto inserimento nel contesto urbano, previsto dall'art. 1 comma 4 del Regolamento, nei seguenti casi:

- a) qualora detti progetti incidano materialmente su edifici vincolati ai sensi degli art. 10 e 13 del Codice;
- b) qualora detti interventi siano localizzati in pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani nel “nucleo di antica formazione” della “città storica” di Bologna, come individuato dal vigente PSC e riportato nella cartografia allegata sub 2 al presente Accordo;

6 – ai sensi e per gli effetti del presente Accordo sono autorizzate dalla Soprintendenza come interventi sui beni paesaggistici di cui all'art. 146 del Codice le installazioni di dehors di tipo B o C, esclusivamente nel caso siano richieste mediante presentazione di un progetto speciale (non conforme al regolamento) di cui all'art. 1 comma 4 del Regolamento, nei seguenti casi:

- a) in aree individuate dal PSC come “aree forestali”, “fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico”, “aree naturali protette”;
- b) in aree individuate dal PSC come “beni paesaggistici tutelati dalla normativa antecedente l'entrata in vigore del Codice”;

7 – gli interessati dovranno presentare la richiesta e la relativa documentazione esclusivamente al Comune di Bologna che attraverso l'Ufficio Tutela del centro storico mantiene i rapporti con l'Ente di tutela;

8 – l'Amministrazione Comunale comunica alla Soprintendenza le concessioni rilasciate ai sensi del Regolamento, realizzando ed aggiornando un data base completo di tutte le informazioni, facilmente accessibile;

9 – i firmatari del presente Accordo si impegnano a costituire un tavolo di confronto comune per monitorare l'attuazione del Regolamento in termini di ricadute sulla qualità e sulla tutela dell'ambiente urbano storico, al fine di proporre eventuali modifiche migliorative al Regolamento, alle procedure autorizzative o al presente Accordo;

10 - il presente Accordo ha durata quinquennale dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo.

il Sindaco del Comune di Bologna

dott. Virginio Merola

il Direttore Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici dell'Emilia-Romagna
(Ministero per i Beni e le Attività Culturali)

arch. Carla Di Francesco

il Soprintendente per i Beni Culturali e il Paesaggio
per le Province di Bologna, Modena e Reggio-Emilia

arch. Paola Grifoni
